

FABRIZIO DE VITA

DOMICILIO DIGITALE DELLA P.A. E PROCESSO

SOMMARIO: 1. Efficienza della P.A. e principio *digital first*. – 2. I domicili digitali delle PP.AA. e i diversi pubblici registri dai quali devono risultare. – 3. La diffusa telematizzazione dei flussi processuali come strumento di efficienza (e sicurezza). – 4. Le incongruenze legislative in tema di domicilio digitale processuale della P.A. – 5. L'errata scelta del domicilio digitale della P.A. nel diritto vivente. – 6. Linee interpretative maturate in tema di processo telematico e necessità di ricostruzione del *background* normativo di riferimento. – 7. Le patologie derivanti dalla individuazione del domicilio digitale processuale della P.A. ancora possibili e le relative conseguenze.

1. *Efficienza della P.A. e principio digital first.*

La digitalizzazione costituisce una delle fondamenta, e comunque un filo conduttore, delle riforme che in particolare negli ultimi anni, ma in effetti già dagli anni '90, mirano a migliorare l'efficienza della P.A., dunque del Paese, attraverso la sua modernizzazione.

In questo solco si innesta proprio l'art. 1 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che tra le deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, «al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici», individua la modifica e l'integrazione, anche disponendone la delegificazione, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; i principi e criteri direttivi sono indicati, limitandoci a quanto qui rileva, nella individuazione di «strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche», con previsione, a tal fine, di speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse; nella ridefinizione e semplificazione «dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle impre-

se, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio <innanzitutto digitale> (*digital first*)», nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione; nella garanzia dell'accesso e del «riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto», dell'alfabetizzazione digitale, della partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, della piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico, nonché della riduzione del divario digitale attraverso lo sviluppo delle competenze digitali di base; nella ridefinizione «del Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi»; e soprattutto favorendo «l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità».

Dunque, il principio è *digital first*, inteso soprattutto sotto due aspetti: la digitalizzazione delle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e lo spostamento su canali telematici dei flussi di interazione tra PP.AA., cittadini, imprese e professionisti, in altre parole la digitalizzazione della formazione e dello scambio di atti tra soggetti giuridici.

Tuttavia, se ci si sposta nell'ambito delle attività processuali, a ben vedere il principio della digitalizzazione della P.A. ha scontato una evidente ipocrisia: da un lato, l'efficienza del processo viene a sua volta perseguita attraverso la sua sempre più ampia e generalizzata telematizzazione, dall'altro il legislatore tende a porre uno scudo protettivo attorno alle PP.AA., per le quali – forse per esigenze organizzative interne evidentemente riconosciute come un valore da tutelare, o forse solo per “distrazione” normativa – il grado di imposizione del trasferimento sui canali digitali non è stato uguale, è stato più tenue, rispetto a quello di altri soggetti giuridici, con una disparità di trattamento che se non fondata, come sembra, su ragioni di opportunità, suscita seri dubbi di legittimità costituzionale e tradisce il principio *digital first*, rispetto al quale è del tutto antitetica e contraddittoria.

Forse solo negli ultimi tempi, con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, re-

cante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modifiche con L. 11 settembre 2020, n. 120, come si vedrà e si verificherà nel prosieguo, probabilmente questa differenza è venuta meno, o quanto meno si è attenuata, travolta dall'onda dell'emergenza sanitaria, che per ovvie ragioni ha imposto, o quanto meno favorito, un'accelerazione generalizzata verso lo spostamento sui canali digitali, ove possibile, di ogni tipo di attività, naturalmente comprese quelle delle PP.AA. e quelle processuali.

2. I domicili digitali delle PP.AA. e i diversi pubblici registri dai quali devono risultare.

Un lungo e articolato percorso normativo, ancora *in itinere*, per favorire e realizzare lo spostamento sui canali digitali dei flussi di atti, ha gradualmente imposto ad un ventaglio sempre più ampio di soggetti giuridici, e in prospettiva mira ad imporre in via generale, l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sia inserito, all'esito dei rispettivi e diversi meccanismi di comunicazione a loro volta imposti, in pubblici elenchi appositamente istituiti.

Proprio con le modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, e dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, delegati dal citato art. 1 L. 124 del 2015¹, la PEC risultante da pubblici elenchi, istituito già da anni esistente ed operativo, viene qualificata espressamente dal legislatore come *domicilio digitale*², e si attribuisce altresì ai soggetti non ancora obbligati ad istituirlo, la facoltà di eleggerlo.

Il domicilio digitale è un nuovo criterio di riferimento per la reperibilità dei soggetti giuridici – per alcuni dei quali obbligatorio, per altri facoltativo – che per «le comunicazioni aventi valore legale»³ si è

¹ V. PROVENZANO, *Decreti Madia e nuova disciplina del c.d. "domicilio digitale": quali prospettive?*, in *Federalismi.it*, 11/2016.

² Sulla PEC come domicilio digitale e sui relativi pubblici elenchi: PORCELLI, *La posta elettronica certificata*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, a cura di RUFFINI, Milano, 2019, 97 ss.

³ Secondo l'attuale definizione dell'art. 1, lett. n-ter), del CAD, il domicilio digitale è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mer-

aggiunto a quelli fisici e tradizionali, quali la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; anzi, in alcuni casi il domicilio digitale è stato già scelto come canale di trasmissione esclusivo e, nelle evidenti prospettive legislative, sembra destinato a superare e rendere obsoleti, a più o meno lungo termine, i canali di trasmissione analogici.

Quanto appena sintetizzato, viene fuori dalla disciplina del CAD, in cui sono sfociate e continuano a confluire tutte le riforme intervenute sul tema prima e dopo la sua emanazione nel 2015, della quale è opportuno sintetizzare i punti essenziali che qui assumono rilievo.

L'art. 3 riconosce a «chiunque» il diritto all'uso delle tecnologie, consistente nel «diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al» CAD, «anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo»⁴, nei rapporti con le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché con i gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, con le società a controllo pubblico, come definite nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), di tale decreto, che non rientrino nella categoria di cui alla lett. b) (soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, cui l'art. 3 rinvia).

Le PP.AA e gli altri soggetti appena indicati (di cui all'art. 2, comma 2), i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nel rispettivo elenco pubblico, mentre chiunque altro ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale, da iscrivere nel relativo, diverso, pubblico elenco (art. 3 *bis* 2, comma 2)⁵.

In particolare, l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei

cato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».

⁴ In proposito: CARDARELLI, *Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità*, in *Dir. informaz.*, 2015, 256.

⁵ Sulle funzioni, o meglio «previsioni d'uso», dei diversi elenchi pubblici di indirizzi elettronici: BRUNELLI, *Gli indirizzi virtuali qualificati per le notificazioni telematiche secondo la Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1039 ss., par. 3, che esclude la sussistenza di alcun ordine gerarchico o preferenziale tra i pubblici registri di PEC utilizzabili, dunque ritiene irrilevante da quale elenco, purché pubblico, sia estratto l'indirizzo ai fini della notifica digitale.

professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) di cui all'art. 6 *bis*, nel quale a seguito delle modifiche effettuate dal D.L. 76 del 2020⁶, vengono iscritti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli iscritti in albi o collegi professionali, ma iscritti in elenchi o registri detenuti dalle PP.AA. e istituiti con legge dello Stato; l'INI-PEC, per espressa previsione normativa, è stato istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, «per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica».

Il pubblico elenco dei domicili digitali di chi, non essendovi obbligato, elegge domicilio digitale è, o è meglio dire sarà, l'*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*, di cui all'art. 6 *quater*, da ultimo modificato dal D.L. 76 del 2020, che ha ampliato la rubrica ed ha aggiunto l'inciso per il quale «è fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo»⁷; questo elenco non è ancora attivo, ma per l'art. 3 *bis*, comma 4

⁶ Sulle cui disposizioni in tema di domicilio digitale: ARCELLA, *Semplificazioni, cosa cambia per gli avvocati: domicilio digitale e pubblici elenchi per notificazioni*, in *agendadigitale.eu*, 2020, 6 agosto, il quale rileva proprio come per effetto dell'art. 24, l'iscrizione nell'INI-PEC non sia più limitata ai professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali, ma venga estesa ai «professionisti diversi... iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato», quali i difensori abilitati alla rappresentanza ed alla difesa del contribuente nel processo tributario, e ricorda in proposito che dal 1° aprile 2020 la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento Finanze è competente per la gestione del nuovo Elenco nazionale degli abilitati all'assistenza tecnica, sottolineando che «la nuova norma ha quindi importanti ricadute anche sulla disciplina del processo tributario telematico, laddove a detti professionisti potranno essere indirizzate anche le notificazioni previste dall'art. 16-bis D.lgs. 546/1992, sino ad oggi limitate, quanto ai destinatari, a quelli che avessero eletto domicilio digitale nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero il cui indirizzo di posta certificata fosse reperibile nei pubblici elenchi, con chiaro riferimento all'art. 16-ter D.L. 179/2012».

⁷ Da considerare che secondo il comma 3 dell'art. 6 *quater*, al completamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'articolo 62, i domicili digitali delle persone fisiche contenuti in questo elenco saranno trasferiti nell'ANPR.

quinquies, fino alla sua realizzazione ed all'adozione delle Linee guida per l'elezione del domicilio digitale, si può eleggere il domicilio speciale di cui all'art. 47 c.c., per determinati atti o affari, anche presso un domicilio digitale.

Ma soprattutto, l'art. 6 *ter* è riferito all'indice dei domicili digitali delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le PP.AA., i gestori di pubblici servizi e i privati; l'elenco è stato dichiaratamente istituito per assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle PP.AA. e dei gestori dei pubblici servizi.

Da sottolineare che gli elenchi descritti, per l'art. 6 *quinquies*, comma 1, sono liberamente consultabili *on-line* da chiunque senza necessità di autenticazione e sono realizzati in formato aperto.

Per dare idea della tendenza allo spostamento dei flussi di atti verso il canale telematico del domicilio digitale, è opportuno indicare che secondo l'art. 5 *bis*, «la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese», secondo le modalità di attuazione adottate ed i termini fissati come indicato nel comma 2⁸.

Le comunicazioni elettroniche tramite i domicili digitali iscritti nei pubblici elenchi descritti⁹, «producono, quanto al momento della

⁸ Vale a dire con d.p.c.m., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa.

⁹ Oppure presso quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 4 *quinquies*. In proposito, T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 5 dicembre 2019, n. 13915, in *Foro Amm.*, 2019, 2100, sottolinea come «a differenza di quanto previsto per le comunicazioni processuali dall'art. 16 *ter*, d.l. n. 179 del 2012, come modificato dalla l. n. 221 del 2012 (secondo cui, ai fini delle comunicazioni processuali, possono essere utilizzati solo gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi ivi espressamente contemplati), per quanto riguarda le comunicazioni tra Amministrazioni e operatori economici, pur tenuti a dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli artt. 6 *bis* o 6 *ter*, l'art. 3 *bis* comma 4 *quinquies* del

spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida» (art. 6, comma 1). Ancora, le PP.AA e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, «notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario» (art. 6, comma 1 *quater*).

Secondo l'art. 3 *bis*, comma 4, «dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Infine, la tendenza alla generalizzazione definitiva dello spostamento dei flussi di trasmissione degli atti, dai tradizionali canali analogici verso il domicilio digitale, è definitivamente confermata dall'art. 3 *bis*, comma 3 *bis*, per il quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezio-

CAD ammette la possibilità di eleggere un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1 ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indicate».

ne dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale»; peraltro, per il comma 4 *bis*, fino alla data fissata nel decreto appena indicato, «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario».

I pubblici elenchi di indirizzi PEC non sono solo quelli individuati dal CAD.

In primo luogo, gli indirizzi PEC degli imprenditori sono pubblicati anche nel Registro delle Imprese.

Venendo, poi, ai pubblici elenchi funzionalmente istituiti per la telematizzazione del processo, il Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia, censisce e contiene i dati identificativi, nonché l'indirizzo PEC dei soggetti abilitati esterni al processo telematico, quali, naturalmente, gli avvocati, gli altri professionisti ausiliari del giudice, i privati abilitati, quando possibile, ma soprattutto anche i «soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.)»¹⁰.

¹⁰ Così l'art. 7, comma 4, lett. a), delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, D.M. Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo pena-

Ma soprattutto, l'art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che «al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni», le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano¹¹ al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC preso il quale intendono ricevere le comunicazioni e le notificazioni; gli indirizzi comunicati vengono inseriti in un elenco formato dal Ministero della giustizia, che, a differenza dell'IPA, è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

In definitiva, i domicili processuali digitali, gli indirizzi PEC delle PP.AA. potenzialmente utilizzabili nel processo, sono (o almeno, come vedremo, dovrebbero essere) inseriti e reperibili in due pubblici elenchi, vale a dire l'IPA e l'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012.

Invece, gli indirizzi PEC dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici di avvocatura interni delle altre PP.AA. e di quelli degli Enti quale l'INPS, sono inseriti e reperibili sia nell'IPA che nel ReGIndE, ma anche, ove comunicati a tal fine, nell'elenco dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012.

Naturalmente, gli indirizzi PEC di questi soggetti, anche eventualmente diversi da quelli risultanti da pubblici elenchi, possono essere, e solitamente sono, pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali.

L'evidente possibilità di moltiplicazione degli indirizzi PEC potenzialmente utilizzabili per le comunicazioni processuali e le notificazioni a questi soggetti, ma soprattutto l'evoluzione normativa sulla possibilità di effettuare notifiche telematiche alle PP.AA. e sugli elenchi pubblici dai quale estrarre a tal fine i loro domicili digitali, ha provocato e continua a provocare numerose e rilevanti problematiche interpretative, che in particolare la giurisprudenza ha spesso affrontato con andamento ondivago, e sulle quali solo talvolta il legislatore ha provato, e per la verità continua a provare, a fare chiarezza.

le, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottate il 16 aprile 2014 e modificate il 28 dicembre 2015.

¹¹ Circa i termini per questa comunicazione e le conseguenze della mancata indicazione, v. *infra* par. 4.

3. *La telematizzazione dei flussi processuali come strumento di efficienza (e sicurezza).*

Coerentemente ed in parallelo rispetto al *background* appena delineato sulla tendenza alla digitalizzazione dei flussi di atti tra soggetti giuridici, anzi forse come maggiore espressione e come volano di questa tendenza, nei medesimi anni¹² e tuttora il legislatore punta in modo deciso sulla telematizzazione del processo, nell'ottica di una sua maggiore efficienza, di una sua modernizzazione, realizzata attraverso lo sfruttamento degli strumenti tecnologici che negli ultimi decenni hanno completamente modificato ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

L'obiettivo è la semplificazione, che in termini di effetti si traduce in una maggiore efficienza del servizio pubblico della giurisdizione, nonché in una notevole economia di natura finanziaria, che avvantaggia direttamente il singolo utente del servizio giustizia, ma soprattutto lo Stato, che può reinvestire le risorse risparmiate, auspicabilmente proprio per rendere più efficiente questo servizio (o altri), così garantendone, in un potenziale circolo virtuoso, una ancora maggiore efficienza.

Ma soprattutto, la semplificazione e la maggiore efficienza del servizio giustizia, attraverso la telematizzazione delle attività processuali, sono funzionali alla ragionevole durata dei giudizi, perché realizzano un'economia processuale sia interna, riferita al singolo giudizio, che esterna, relativa al sistema giudiziario nel suo complesso; dunque, in definitiva realizzano la garanzia, riconosciuta dagli artt. 24 e 111 Cost., di una tutela giurisdizionale effettiva.

A queste utilità già riconoscibili della telematizzazione del processo, si è aggiunta purtroppo, negli ultimi, sventurati, mesi dell'emergenza epidemiologica, l'esigenza ulteriore di evitare, per quanto possibile, gli accessi fisici agli uffici giudiziari ed i contatti diretti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo.

Ecco, dunque, il sempre più deciso indirizzo legislativo verso la digitalizzazione, anche esclusiva, della formazione e della trasmissione degli atti processuali¹³.

¹² Sui primi tentativi di telematizzazione delle comunicazioni e notificazioni processuali: BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, Napoli, 2017, 190 ss.

¹³ Ma anche, da ultimo e con un'accelerazione repentina con l'emergenza COVID, delle modalità di svolgimento delle udienze.

Nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dinanzi al tribunale ed alla corte d'appello, per l'art. 16 *bis* D.L. 179 del 2012, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, mentre il deposito degli atti con i quali la parte si costituisce, può essere effettuato facoltativamente in cartaceo o in digitale¹⁴. Da segnalare l'anomalia riguardante proprio le PP.AA.: la norma espressamente esclude che si intendano per difensori, i dipendenti di cui si avvalgono le PP.AA. per stare in giudizio personalmente, per i quali dunque il deposito telematico, in alternativa a quello analogico, è sempre facoltativo.

Peraltro, l'emergenza sanitaria ha altresì spinto ad un'accelerazione verso la telematizzazione dei depositi dinanzi al giudice di pace e, soprattutto, alla Corte di cassazione¹⁵, nonché verso l'obbligatorietà dei depositi telematici che prima erano facoltativi.

Nei procedimenti civili, in particolare dinanzi al tribunale, alla corte d'appello ed alla Corte di cassazione¹⁶, nonché in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica¹⁷, all'indirizzo PEC «risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» (art. 16 del medesimo D.L. 179 del 2012). Per garantire l'effettivo spostamento sui canali digitali dei flussi in uscita dalla cancelleria, con esclu-

¹⁴ Solo nel procedimento monitorio anche il ricorso introduttivo è depositato esclusivamente in modalità telematica. Anche nell'espropriazione e nelle procedure concorsuali, le attività di deposito sono pressoché tutte telematizzate in via esclusiva.

¹⁵ Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 221, comma 5, ha disposto che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può essere effettuato telematicamente, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Il decreto del D.G.S.I.A del 27 gennaio 2021, ha poi attivato il deposito telematico nei procedimenti civili dinanzi alla Suprema Corte dal 31 marzo 2021.

¹⁶ L'attivazione, con uso esclusivo, dei canali digitali per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, è stata da ultima estesa alla Corte di cassazione con D.M. Giustizia 19 gennaio 2016, mentre resta da attivare in via generalizzata ed esclusiva per il giudice di pace.

¹⁷ In proposito: PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., 336 ss.

sione di quelli analogici, prescindendo dall'attivazione e dalla funzionalità di un domicilio digitale da parte dei soggetti che vi sono obbligati, la tecnica legislativa adottata è quella di una sanzione, perché le notificazioni e comunicazioni di cancelleria ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo, nonché in ogni altro caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario (si pensi, ad es., alla casella PEC satura) sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Solo quando la notifica o la comunicazione non può essere effettuata a mezzo PEC per cause non imputabili al destinatario, si ricorre alla notifica del biglietto di cancelleria o dell'atto cartaceo a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Oltre che in questa ipotesi, i tradizionali canali analogici restano utilizzabili, in via meramente residuale, anche per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria alla parte che sta in giudizio personalmente, non obbligata ad avere un domicilio digitale, il cui indirizzo PEC non risulti pertanto da pubblici elenchi; tuttavia, questa parte può facoltativamente eleggere un domicilio digitale processuale, indicando un indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento e se lo fa, queste gli vengono effettuate esclusivamente secondo le modalità, appena descritte, previste per i soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale¹⁸.

Invece, nelle ipotesi in cui, potendo, le PP.AA. stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, per il comma 7 dell'art. 16, sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC comunicati a norma del comma 12, per la pubblicazione nell'elenco gestito dal Ministero della Giustizia¹⁹.

La digitalizzazione delle comunicazioni ha rapidamente reso obsolete, almeno parzialmente, le diverse disposizioni che, per facilitare la trasmissione analogica degli atti processuali, garantendo la vicinanza fisica, la prossimità, tra l'ufficio giudiziario e le parti, o meglio i loro difensori, impongono l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, prevedendo che, in mancanza, le notifiche si possano effettuare presso la cancelleria: tanto è stato prima riconosciuto

¹⁸ Il quadro normativo delle trasmissioni telematiche processuali, alla luce del D.L. 179 del 2012, è esaminato da: BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 205 ss.

¹⁹ V. *infra* par. 4, per l'ipotesi di mancata comunicazione della PEC al Ministero della Giustizia.

dalle sezioni unite della Suprema Corte²⁰ in via di interpretazione nomofilattica, poi espressamente chiarito dal legislatore, che nel 2014²¹ ha introdotto la norma generale dell'art. 16 *sexies*, D.L. 179 del 2012²³, rubricato proprio *Domicilio digitale*, per il quale, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio in Cassazione, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, questa modalità può essere seguita esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC, nonché dal ReGIn-DE²⁴.

Anche nel processo amministrativo i flussi di atti in entrata seguono i canali digitali: per l'art. 136, comma 2, c.p.a., «i difensori, le parti

²⁰ Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, tra le altre in *Foro it.*, 2013, I, 1287, con nota di G.G. POLI, *L'indicazione della Pec (posta elettronica certificata) salva il difensore fuori circondario dalla domiciliazione «ex lege» in cancelleria: le sezioni unite tra vecchie regole e nuove tecnologie*; ed in *Riv. dir. proc.*, 2013, 236, con nota di RUGGERI, *Elezione di domicilio nel processo civile, tra mutamenti di giurisprudenza e novità legislative in materia di posta elettronica certificata*, per la quale, essendo venute meno le esigenze di «prossimità topografica», la disposizione generale dell'art. 82, r.d. n. 37 del 1934, che impone agli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio *extra districtum*, l'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita e in mancanza il domicilio si intende eletto presso la cancelleria, nel mutato contesto normativo che già nel 2012 prevedeva in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, la PEC comunicata al proprio ordine (poi eliminato perché il legislatore ha preferito il riferimento automatico al domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi), va letta nel senso che alla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio consegue la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria, solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo allora prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato la PEC comunicata al proprio ordine. Sono conformi: Cass., sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18714, in *DeJure*; Cass., sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 2133 (ord.), tra le altre in *Quotidiano giuridico*, 24 febbraio 2016, con nota di SIGILLÒ, *Notifica in cancelleria, se manca il domicilio o la PEC.*; e Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048, in *Corr. giur.*, 2018, 82, con nota di BONAFINE, *L'art. 82, R.D. n. 37/1934 sotto la spinta del «domicilio digitale». Una pronuncia a conferma del favor per le forme telematiche.*

²¹ Con l'art. 52, comma 1, lettera b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

²³ Sulle problematiche derivanti da questa disposizione: BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 212 ss.

²⁴ In proposito, v. anche: AMA, *L'indicazione della P.E.C. sostituisce l'elezione di domicilio?*, in *Dir. informaz.*, 2012, 1102; MATTEINI CHIARI, *Notificazione dell'atto di gravame presso il «domicilio digitale» del difensore esercente extra districtum*, in *Ilprocessocivile.it*, 2018, 16 marzo.

nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche».

Ma la telematizzazione caratterizza ormai anche le comunicazioni in uscita del processo amministrativo, visto che per il comma 1 del medesimo art. 136 c.p.a., «i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata».

Peraltro, l'art. 25, comma 1, c.p.a., prevede la domiciliazione in cancelleria, per le comunicazioni di segreteria, della parte che non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede il TAR adito o la sezione distaccata, o a Roma per il Consiglio di Stato, ma il comma 1-*ter* ha escluso, dal 1° gennaio 2018, l'applicazione di questa disposizione ai ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT).

Circa le notifiche di parte, il comma 1-*bis*²⁵ del medesimo art. 25, prevede espressamente l'applicabilità al PAT, in quanto compatibile, dell'art. 16 *sexies* D.L. 179 del 2012. Ma soprattutto, l'art. 39 c.p.a., nell'effettuare il rinvio, «per quanto non disciplinato dal presente codice», alle disposizioni del c.p.c., in quanto compatibili o espressione di principi generali, dispone espressamente che «le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile».

Il codice di giustizia contabile, frutto della delega della L. 134 del 2015²⁶, dunque pienamente inquadrato nel progetto legislativo di modernizzazione della P.A., si può forse definire il primo nostro codice di rito “nativo digitale”, considerato che tra i suoi principi generali è prevista la *digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*, secondo la rubrica dell'art. 6, per il quale «1. I giudizi dinanzi alla

²⁵ Le disposizioni appena descritte, finalizzate alla effettiva telematizzazione del processo amministrativo, sono state introdotte dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

²⁶ Approvato con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel» CAD; e ancora «4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare... le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri», con rinvio (del comma 5), «ove non previsto diversamente», alle disposizioni di legge e alle regole tecniche del processo civile telematico.

Infine, con l'introduzione e la successiva modifica dell'art. 16 *bis*²⁷ D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si è prevista la trasmissione telematica degli atti anche nel processo tributario (PTT): le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC, ai sensi del CAD; tra le PP.AA. di cui al descritto art. 2, comma 2, del CAD, le comunicazioni possono essere effettuate anche nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), di cui all'art. 76 del CAD; l'indirizzo PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, ma se non viene indicato e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi²⁸, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria, mentre nelle medesime ipotesi le notificazioni sono effettuate secondo le modalità analogiche di cui al precedente art. 16; in ogni caso, salvi casi eccezionali in cui il deposito cartaceo può essere autorizzato, le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il Corpo della Guardia di finanza, cui le commissioni tributarie, per acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, hanno richiesto apposite relazioni (ai sensi dell'art. 7, comma 2), notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche²⁹; mentre chi sta in giudizio senza assistenza tecnica, ha facoltà di

²⁷ Inserito dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, poi modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

²⁸ In proposito v. *supra* nota 6.

²⁹ Secondo le disposizioni contenute nel D.M. dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

utilizzare le modalità telematiche per le notifiche e i depositi, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni, indicazione che equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Per completare il (complesso) mosaico normativo sullo spostamento dei flussi di atti dall'analogico al digitale, resta il tassello, particolarmente rilevante, delle notifiche³⁰ diverse da quelle effettuate direttamente dalla cancelleria.

Già dal 2009, con l'introduzione dell'art. 149 *bis* c.p.c.³¹, si prevede che, salvo espresso divieto di legge, la notificazione può essere effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, in particolare all'indirizzo PEC «del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni»³².

Le notifiche telematiche degli ufficiali giudiziari restano tuttora sostanzialmente disapplicate, principalmente per le carenze di informatizzazione strutturale degli uffici UNEP, ma anche perché, nelle more, la loro concreta, potenziale, utilità, è stata presto fortemente contratta dalla scelta legislativa di permettere ai principali fruitori del servizio notifiche, gli avvocati³³, la notifica diretta degli atti a mezzo PEC.

Secondo la disciplina attuale³⁴ degli artt. 1 e 3 *bis*, L. 21 gennaio 1994, n. 53, l'avvocato, purché munito di procura alle liti, in alternativa alla notifica cartacea tramite ufficiale giudiziario, può eseguire direttamente a mezzo PEC le notifiche³⁵ in materia civile, amministrati-

³⁰ Per un riferimento sistematico in tema di notifiche telematiche, anche in relazione all'evoluzione normativa del domicilio digitale: BRUNELLI, *Contributo allo studio della notificazione telematica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 99.

³¹ Ad opera del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

³² De segnalare, per la rilevanza che si riscontrerà nel prosieguo, che le parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite proprio dall'art. 16, D.L. 179 del 2012.

³³ Oltre che, come visto, anche in via esclusiva alle cancellerie.

³⁴ La prima modifica in tal senso è frutto della L. 12 novembre 2011, n. 183; successivamente il D.L. 179 del 2012, con l'art. 16 *quater* introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, tra l'altro disciplina le modalità della notifica a mezzo PEC con l'art. 3 *bis*; poi alcune ulteriori modifiche derivano dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

³⁵ In proposito: BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 220 ss.; PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit., 379 ss.

va³⁶ e stragiudiziale; ma la notifica deve essere effettuata esclusivamen-

³⁶ L'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012 sui domicili digitali presso i quali effettuare le notifiche (che si esaminerà *infra*) è applicabile anche alla giustizia amministrativa, secondo il suo comma 2 *bis*, introdotto dal D.L. 90 del 2014. Nonostante l'espressa previsione di questa disposizione e dell'art. 1, L. 53 del 1994, si è a dubitato dell'ammissibilità delle notifiche telematiche nel processo amministrativo (soprattutto del ricorso introduttivo), prima dell'adozione ed in mancanza del Regolamento che dettasse le regole tecniche anche per il PAT, sopravvenuto nelle more: il dubbio si fondava sul comma 3 *bis* - a sua volta inserito dal D.L. 90 del 2014 - del successivo art. 16 *quater*, che esclude l'applicazione alla giustizia amministrativa delle disposizioni dei commi precedenti, che legavano l'entrata in vigore delle norme sulle notifiche telematiche degli avvocati, all'adozione da parte del Ministro della Giustizia, ed alla pubblicazione in G.U., delle regole tecniche per le notifiche nel PCT. Secondo Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682, in *Foro Amm.*, 2015, 1447; ed in *Foro it.*, 2015, III, 399, s.m., con nota di CAVALIERI, nel PAT era già ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC, anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale *ex art.* 52, comma 2, c.p.a., perché questa disposizione si riferisce a forme speciali di notifica, «laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile». *Contra* Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2016, n. 4727, in *Foro Amm.*, 2016, 2646 (s.m.); ed in *Dir. & Giust.*, 2016, 18 novembre, con nota di BOMBI, *PAT a rilento*; Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189, in *Dir. Informazione e Informatica*, 2016, 280 (s.m.), con nota di ALMA, *La "difficile" convivenza tra la posta elettronica certificata e la giustizia amministrativa*; in *Foro Amm.*, 2016, 21 (s.m.); in *Dir. & Giust.*, 2016, 22 gennaio (s.m.), con nota di BOMBI, *Appello via PEC nel processo amministrativo: è una modalità di notifica utilizzabile?*; ed in *Foro it.*, 2016, III, 163 (s.m.), con nota di CAVALIERI; e T.A.R. Veneto, sez. III, Venezia, 8 ottobre 2015, n. 1016, in *Foro Amm.*, 2015, 2587 (s.m.), per le quali, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52 c.p.a., era inammissibile, dunque inesistente, la notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo a mezzo PEC. Su una posizione intermedia, e maggiormente condivisibile per le ragioni che si esamineranno nel prosieguo circa altri vizi delle notificazioni telematiche: T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 21 luglio 2016, n. 1956, in *Foro Amm.*, 2016, 1984 (s.m.); T.A.R. Sicilia, sez. IV, Catania, 10 marzo 2016, n. 759, *ivi*, 770 (s.m.); T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, 4 giugno 2015, n. 7829, *ivi*, 2015, 1773 (s.m.); e T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, 4 giugno 2015, n. 7827, *ivi*, 879 (s.m.); ed in *Pluris*, per le quali la notifica telematica era nulla e veniva sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Nel processo tributario, la questione analoga è stata risolta nel senso più rigido da Cass., sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14937, in *Dir. & Giust.*, 2020, 15 luglio, che ha ritenuto inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo PEC, prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1, L. 53 del 1994, come modificato dal D.L. 90 del 2014, in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile.

L'intervenuta adozione delle rispettive regole tecniche ha, poi, escluso ogni dubbio

te utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi ed essere destinata ad un domicilio digitale a sua volta risultante negli elenchi stessi.

Peraltro, la scelta legislativa del *favor* per le notifiche telematiche sembrava essere in via di espansione già da molto prima dell'emergenza sanitaria, considerato che l'art. 13 del disegno di legge recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*, comunicato alla Presidenza del Senato il 9 gennaio 2020, riprendendo quasi integralmente un principio che aveva già caratterizzato un disegno di legge delega della precedente legislatura³⁷, in tema di notificazioni, indica tra i principi e criteri della delega il «a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area *web* riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia

circa la notificabilità a mezzo PEC degli atti, anche introduttivi, nei processi amministrativo e tributario.

³⁷ Quello recante *Disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato alla Camera il 10 marzo 2016 e poi passato all'esame del Senato con il n. 2284, ma poi naufragato, sul quale v. BRUNELLI, *Misure minime di sicurezza per gli atti processuali digitali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 511 ss., par. 7.

possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie; c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici».

In sintesi, dunque si tende alla obbligatorietà della notifica telematica diretta, quando il notificante è un avvocato e il destinatario è un soggetto dotato di un domicilio digitale.

4. *Le incongruenze legislative in tema di domicilio digitale della P.A.*

Lo spostamento dei flussi degli atti, anche e soprattutto processuali, dai canali analogici verso quelli digitali, ha dunque la portata di un fiume in piena e tende, in modo evidente, ad un trasferimento totale in un futuro non troppo lontano.

Tuttavia, quando la parte del processo, talvolta anche necessariamente, è una P.A., si sono manifestate resistenze legislative ed interpretative al trasferimento della circolazione degli atti processuali sui binari digitali.

Infatti, si è avuta una scelta normativa, peraltro sopravvenuta, contraddittoria e antitetica rispetto a questa tendenza.

Quando la L. 24 dicembre 2012, n. 228, un anno dopo la previsione delle notifiche dirette a mezzo PEC degli avvocati, interviene ancora sulla L. 53 del 1994 per mettere ordine nella relativa disciplina, anche al fine di favorire ed incentivare l'utilizzo di questo strumento³⁸ in alternativa alle notifiche cartacee tramite ufficiale giudiziario e servizio postale, parallelamente aggiunge al D.L. 179 del 2012 l'art. 16

³⁸ Non direttamente, ma introducendo l'art. 16 quater D.L. 179 del 2012, che contiene le modifiche della L. 53 del 1994.

ter, che individua i pubblici elenchi dai quali reperire gli indirizzi PEC validi per le comunicazioni e le notificazioni, indicandoli nel ReGIndE, nel Registro delle Imprese, nell'INI-PEC e, per le PP.AA., sia nell'IPA che nell'elenco dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012.

Tuttavia, nel 2014³⁹, con un vero e proprio buco nero di incoerenza rispetto al disegno legislativo complessivo precedente, contemporaneo e successivo⁴⁰, si espunge dalla disposizione l'IPA, lasciandosi come elenco pubblico di riferimento per le PEC delle PP.AA. solo quello, gestito dal Ministero della Giustizia, dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012; con la modifica, l'unico elenco utilizzabile, perché le notifiche a mezzo PEC dagli avvocati alle PP.AA. siano certamente e perfettamente valide, resta quest'ultimo, mentre si apre la strada all'eventuale patologia, il cui grado resta da verificare, della notifica effettuata ai sensi della L. 53 del 1994, presso un domicilio digitale di una P.A., reperito e reperibile esclusivamente nell'IPA.

Apparentemente irrilevante, invece la limitazione, in concreto, ha fortemente inibito le notifiche telematiche alle PP.AA. ed è stata altamente problematica dal punto di vista applicativo-interpretativo.

Infatti, mentre l'IPA è un elenco delle PEC delle PP.AA. completo e aggiornato fin da prima dell'introduzione delle notifiche telematiche degli avvocati⁴¹, l'inclusione della PEC nell'elenco del comma 12, art. 16 D.L. 179 del 2012, dunque la sua completezza, è sostanzialmente lasciata alla diligenza, o meglio alla discrezionalità, per non dire all'arbitrio, della singola P.A., che, come visto, deve comunicare la PEC al Ministero della Giustizia, perché venga inserito in questo elenco. Nella formulazione originaria del comma 12, la comunicazione andava effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., poi, evidentemente perché dopo due anni l'elenco era ancora carente per la diffusa inerzia delle

³⁹ Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

⁴⁰ Da segnalare, in particolare, che il D.Lgs. 217 del 2017, ha poi arricchito il novero degli elenchi di domicili digitali validi per le notifiche e le comunicazioni, con l'introduzione nell'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012, dell'istituenda Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), confermando la prospettiva futura della generalizzazione, anche in via esclusiva, dei canali telematici per le notifiche e le comunicazioni.

⁴¹ In applicazione dell'art. 47, comma 3, del CAD, che impone alle PP.AA. ed ai gestori di servizi pubblici di istituire e pubblicare nell'IPA almeno una casella PEC per ciascun registro di protocollo.

PP.AA. nelle comunicazioni delle PEC, proprio il D.L. 90 del 2014, mentre esclude l'IPA dagli elenchi indicati nell'art. 16 *ter*, "prolunga" il termine al 30 novembre 2014, ma continua a non prevedere alcuna sanzione, alcuna conseguenza, ai fini della notificazione telematica da parte degli avvocati, per la mancata indicazione dell'indirizzo elettronico entro il nuovo termine⁴².

Probabilmente, la *ratio* dell'esclusione dell'IPA dagli elenchi dell'art. 16 *ter*, va individuata nel fornire alle PP.AA. la possibilità di scegliere, o sarebbe meglio dire meglio eleggere, attraverso l'indicazione della PEC da inserire nell'elenco gestito dal Ministero della Giustizia, un domicilio digitale processuale presso il quale ricevere le notifiche, peculiare e specifico, eventualmente anche diverso rispetto al domicilio digitale (o ai domicili digitali) di carattere generale pubblicato nell'IPA⁴³; tanto per realizzare l'esigenza organizzativa interna della P.A. di catalizzare su un solo indirizzo PEC, ad esse destinato e all'uopo scelto, le notifiche di atti "delicati" quali quelli processuali, evitandone la dispersione presso più domicili digitali, magari destinati a funzioni diverse⁴⁴.

Tuttavia, ed inspiegabilmente, questa esigenza è stata solo parzialmente perseguita e realizzata. Infatti, da un lato non si pone alcun dubbio circa l'utilizzabilità di una PEC pubblicata solo nell'IPA, per le notifiche telematiche dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c., e per le notifiche e comunicazioni di cancelleria, *ex* art. 16

⁴² In proposito: PORCELLI, *La posta elettronica certificata*, cit., 135 s.

⁴³ CARULLO, *Elezioni del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari: dubbi in relazione alla diversa disciplina dettata per i privati e per le pubbliche amministrazioni*, in *Dir. proc. amm.*, 2019, 228 ss., par. 2, sottolinea in senso critico come la medesima possibilità di scelta non sussista per i privati, per i quali la fonte di alimentazione dell'INI-PEC e del ReGIndE è unica, dunque il domicilio digitale è il medesimo.

⁴⁴ BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 230, nota 107, considera le diverse funzioni dei due elenchi, ritiene che il legislatore abbia estrapolato l'IPA dall'art. 16 *ter*, per razionalizzare il sistema normativo, «facilitando le operazioni di comunicazione e notifica non solo alle pubbliche amministrazioni, ora nelle condizioni di controllare e gestire più facilmente il "traffico" di dati, ma pure ai mittenti interessati, evidentemente maggiormente tutelati dai rischi derivanti dalla molteplicità di recapiti in termini di corretta identificazione del destinatario»; ma prende atto che il mancato aggiornamento, dunque la carenza di contenuti, dell'elenco gestito dal Ministero della Giustizia, nella prassi ha pregiudicato la finalità perseguita, «a danno diretto e immediato dei notificanti, costretti al ricorso alle forme analogiche tradizionali e, per l'effetto, alla stessa *ratio* digitale sottesa alla riforma».

D.L. 179 del 2012, poiché entrambe le disposizioni, come visto, permettono di effettuarle all'indirizzo PEC «risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», dunque anche da elenchi, come l'IPA, diversi da quelli indicati dall'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012, ma comunque accessibili alle PP.AA.; da un altro lato il comma 13 dell'art. 16 D.L. 179 del 2012, fin dalla prima formulazione del decreto, ha sempre sanzionato la mancata comunicazione della PEC della P.A. per l'inserimento nell'elenco del comma 12, entro il termine da esso previsto, con la possibilità di effettuare le notifiche e comunicazioni di cancelleria con il mero deposito dell'atto in cancelleria.

Dunque, in modo del tutto incoerente e, si può dire, assurdo, l'unica possibile *ratio* non è stata perseguita nei flussi delle notifiche telematiche di atti processuali pubblico-pubblico, per le quali è sempre stato validamente utilizzabile un qualsiasi domicilio digitale, ma solo in quelli privato-pubblico, nei quali, almeno fino al D.L. 76 del 2020, per evitare vizi è stato necessario utilizzare la PEC della destinataria reperibile, se comunicata, nell'elenco gestito dal Ministero della Giustizia e, in mancanza di comunicazione, ricorrere alla notifica analogica; così la P.A., per le notifiche degli avvocati, si è potuta limitare a controllare e gestire la PEC contenuta in questo elenco, se indicata, o solo le notifiche cartacee in entrata, in mancanza di indicazione della PEC, mentre per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria e le notifiche telematiche degli ufficiali giudiziari, come se non esistesse anche per queste l'esigenza di concentrazione su un domicilio digitale specifico, ha sempre dovuto "tenere sotto controllo" anche tutti gli indirizzi PEC pubblicati nell'IPA⁴⁵.

⁴⁵ CARULLO, *Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari*, cit., par. 5, riferendosi alla differenza tra PP.AA., che possono scegliere una PEC specifica per le notifiche, e privati, che hanno necessariamente un domicilio digitale unico, prospetta l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. della diversa disciplina, dettata «in un contesto in cui, sotto un profilo sostanziale e da un punto di vista tecnico, non sembrerebbero invece esservi elementi di differenziazione tali da giustificare un così diverso trattamento», disparità che considera «ancor più significativa se valutata alla luce dell'articolo 41 della Costituzione, nonché - e soprattutto - dei principi concorrenziali di matrice europea, posto che l'ampia nozione di pubblica amministrazione accolta ai fini del riconoscimento dello speciale regime di iscrizione nel ReGIndE comprende soggetti che ben potrebbero trovarsi ad offrire beni e/o servizi su di un mercato, anche in concorrenza con soggetti privati»; v. anche par. 6, in cui l'Autore integra la critica anche sul piano della differenza di accessibilità del ReGIndE, rispetto all'INI-PEC e all'IPA.

Ma soprattutto, in mancanza di una sanzione effettiva per la mancata indicazione, da parte delle singole PP.AA., dell'indirizzo telematico da inserire nell'elenco dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, la garanzia di questa esigenza si è trasformata nell'attribuzione a ciascuna P.A. della piena discrezionalità, anzi dell'arbitrio del tutto ingiustificato ed inopportuno, nella scelta se "accettare" le notifiche telematiche degli avvocati, indicando la PEC, oppure scegliere di ricevere, da parte loro, solo le notifiche cartacee, rimanendo inerti; e purtroppo la scelta fatta, ormai dopo diversi anni, dalla maggior parte delle PP.AA., è stata quella dell'inerzia.

E si faccia attenzione, questo tradimento del principio *digital first*, in generale in termini di efficienza della P.A., in particolare in termini di semplificazione dei flussi degli atti processuali, risulta ancora più grave se si focalizza, in concreto, la principale categoria di atti processuali la cui notificabilità per via telematica alle PP.AA., veniva fino ad oggi sostanzialmente lasciata alla discrezionalità, più o meno consapevole, delle stesse: mi riferisco agli atti introduttivi dei giudizi, a quelli attraverso i quali si instaura il contraddittorio e si evita la scadenza di un termine di decadenza, nei processi la cui introduzione è ad esso assoggettata fin dal primo grado, come quello amministrativo e quello tributario, in cui la legittimata passiva naturale è proprio una P.A.; dunque, l'obiettivo del rendere più semplice la reperibilità e più rapido il reperimento, con efficacia legale, del destinatario, era tradito proprio in relazione a quegli atti processuali per i quali queste esigenze sono, più che per altri, particolarmente avvertite.

Peraltro, come vedremo nel paragrafo seguente, l'inciampo del legislatore sulla strada della digitalizzazione dei flussi di atti, non solo processuali, è stato ulteriormente aggravato da alcune soluzioni interpretative giurisprudenziali, particolarmente rigide e non sempre condivisibili, sul grado di invalidità delle notifiche telematiche viziate nella scelta del domicilio digitale della P.A. destinataria.

Dunque, l'aspirazione al superamento delle limitazioni dei domicili digitali utilizzabili per le notifiche alle PP.AA. era già particolarmente sentita e manifestata, soprattutto dagli avvocati⁴⁶; ma è diventa-

⁴⁶ Ma non sempre in dottrina: v. BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 230, nota 107; DI GIACOMO, *Il nuovo processo civile telematico*, Milano, 2015, 263; FORNER, *Le notificazioni a cura dell'avvocato*, Torino, 2018, 69; DURELLO, *La notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'avvocato*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 1251.

ta ancor più forte da quando l'emergenza sanitaria ha aggiunto alla telematizzazione delle comunicazioni la funzione ulteriore, particolarmente rilevante, della tutela della salute pubblica.

Le notifiche cartacee, oggi, vanno sfavorite a favore di quelle telematiche, anche perché necessitano degli spostamenti e dei contatti fisici determinati dall'accesso agli uffici UNEP per le istanze di notifica ed i ritiri degli atti notificati, nonché dalla consegna materiale dell'atto al destinatario.

Fortunatamente, la legislazione emergenziale, finalizzata alla semplificazione della P.A. anche in termini di prevenzione dei contagi, ha intercettato questa esigenza già esistente ed ha provato a superare le ingiustificate limitazioni delle notifiche telematiche alle PP.AA.: in particolare, tra le *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* introdotte dal D.L. 76 del 2020, all'art. 28, rubricato *Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale*, vi sono l'aggiunta all'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012 di un comma 1 *ter*, per il quale «fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni»; inoltre, il comma 12 dell'art. 16 è stato modificato e integrato nel senso che «con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o no-

tificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»; infine, il comma 13 dell'art. 16, che come visto già prevedeva la comunicazione e notificazione del cancelliere attraverso il mero deposito dell'atto in cancelleria, in caso di mancata comunicazione della PEC per la pubblicazione nell'elenco del Ministero della Giustizia, è stato integrato nel senso che, nel medesimo caso, «le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.», parallelamente introdotto e appena descritto⁴⁷.

Dunque, considerate le previsioni espresse introdotte dal D.L. 76 del 2020, in sintesi le notifiche telematiche degli avvocati alle P.A.A., ai sensi della L. 53 del 1994, quando non devono essere indirizzate all'Avvocatura, ipotesi per la quale la legge non indica alcuna priorità tra i diversi elenchi dai quali estrarre la PEC, vanno effettuate al domicilio digitale risultante dall'elenco, gestito dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, eventualmente quello indicato per gli organi o articolazioni, anche territoriali, presso i quali deve essere indirizzata la notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie o muniti di autonoma capacità o legittimazione processuale, oppure quello segnalato dalla P.A. come domicilio eletto in caso di costituzione a mezzo di propri dipendenti; solo nell'ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo per la pubblicazione in questo elenco, gli atti possono validamente, e certamen-

⁴⁷ Auspicava una soluzione diversa CARULLO, *Elezioni del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari*, cit., par. 7, che per eliminare le disparità di trattamento tra P.A. e privati denunziate, proponeva «il superamento *tout court* del ReGIndE»: poiché «non pare sussistere alcun motivo per mantenere l'elenco degli indirizzi per le notifiche riservato ai soli utenti abilitati, non si vede a quale utilità oggi risponda la conservazione ed il mantenimento del ReGIndE, quando esistono identici elenchi – già operativi – idonei ad assolvere (anche) lo scopo in vista del quale fu pensato il ReGIndE. Così facendo, per eliminare ogni residua disparità tra i privati e le pubbliche amministrazioni, sarebbe sufficiente prevedere la possibilità, anche nell'INI-PEC – così come già avviene nell'IPA – di indicare più indirizzi PEC, e la relativa funzione».

te, essere notificati alla PEC pubblicata nell'IPA; in particolare, quando in questo elenco, come accade molto spesso, vi sono più indirizzi, la notifica va destinata a quello primario, ma se sussiste l'obbligo di notifica degli atti introduttivi del giudizio, in relazione a specifiche materie, presso organi o articolazioni della P.A., anche territoriali, può essere effettuata anche presso la PEC per essi espressamente indicata nell'IPA.

L'intervento legislativo del D.L. 76 del 2020, prevedendo espressamente la valida utilizzabilità, ma solo in via sussidiaria, della PEC pubblicata nell'IPA, pur certamente rispettando l'esigenza di garantire alle PP.AA. la possibilità di scegliere un domicilio digitale specifico per le notifiche, finalmente ha fatto venir meno il loro arbitrio, di fatto determinato dalla precedente disciplina, nella scelta se accettare o meno le (valide) notifiche telematiche degli avvocati.

Tuttavia, la persistente possibilità di una pluralità degli indirizzi PEC delle PP.AA. (e dell'Avvocatura), nonché degli elenchi dai quali sono reperibili, lasciano ancora spazio al verificarsi di vizi delle notifiche telematiche, conseguenti alla errata scelta dell'indirizzo di destinazione; e considerata l'ampia, variegata e spesso contraddittoria esperienza applicativa, soprattutto giurisprudenziale, già maturata sul tema, occorre tentare di definire con chiarezza il grado di invalidità che è corretto attribuire alle notifiche caratterizzate da questi vizi, in altre parole di individuare le conseguenze delle singole ipotesi di errata scelta della PEC presso la quale è stata effettuata la notifica telematica.

5. L'errata scelta del domicilio digitale della P.A. nel diritto vivente.

La gravità della incoerente scelta legislativa della limitazione dei domicili digitali delle PP.AA. presso i quali effettuare le notifiche telematiche degli avvocati, superata solo nel 2020, è stata fortemente acuita, nella sua attuazione dinamica, da alcuni orientamenti interpretativi sulla sanzione conseguente alla errata scelta dell'indirizzo PEC di destinazione utilizzato.

La giurisprudenza, in particolare, è stata decisamente ondivaga sul tema, giungendo a conclusioni diverse, anche diametralmente opposte ed anche nei medesimi Uffici Giudiziari, sulle patologie derivanti (o meno) da questi vizi, ma anche, talvolta, erroneamente ponendo sul

medesimo piano, e confondendo, le notifiche telematiche alle PP.AA., per così dire dirette, con quelle indirizzate all'Avvocatura.

Provare a mettere ordine in queste inclinazioni del diritto vivente, attraverso l'individuazione di quelle condivisibili e di quelle da respingere, è anche l'occasione e lo spunto per definire, in modo chiaro e netto, i principi che devono guidare l'interprete della disciplina delle notifiche telematiche alle PP.AA., in senso trasversale rispetto alla giurisdizione civile, amministrativa, tributaria e contabile; dunque è un passo opportuno, se non necessario, per l'identificazione delle patologie delle notificazioni ancora possibili dopo le riforme del 2020 (e magari a seguito delle stesse), nonché, soprattutto, delle conseguenze che ne derivano.

La linea più rigida è quella secondo la quale per la notifica telematica alla P.A. possono utilizzarsi esclusivamente gli indirizzi PEC inseriti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012; di conseguenza, se l'Amministrazione non ha indicato un indirizzo PEC per l'introduzione in questo elenco, e nonostante la scadenza del termine per questa indicazione, la notifica non può essere alternativamente effettuata presso il domicilio digitale estratto dal registro IPA, ma esclusivamente mediante le modalità cartacee; e soprattutto, la notifica indirizzata alla PEC risultante dall'IPA, o dai siti delle singole amministrazioni, ma non dal Registro del Ministero della Giustizia, deve considerarsi inesistente, dunque l'atto notificato irricevibile e, trattandosi di un ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, inammissibile, senza alcuna possibilità di sanatoria⁴⁸.

⁴⁸ T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 24 febbraio 2020, n. 474, in *DeJure*; T.A.R. Sicilia, sez. III, Catania, 29 gennaio 2018, n. 225, *ivi*; T.A.R. Sicilia, sez. III, Catania, 13 ottobre 2017, n. 2401, *ivi*; T.A.R. Calabria, sez. I, Reggio Calabria, 26 novembre 2018, n. 702, in *Foro Amm.*, 2018, 2081; T.A.R. Basilicata, sez. I, Potenza, 2 agosto 2018, n. 535, in *DeJure*; T.A.R. Basilicata, sez. I, Potenza, 21 settembre 2017, n. 607, in *Dir. & Giust.*, 2017, 26 settembre; T.A.R. Toscana, sez. I, Firenze, 27 ottobre 2017, n. 1287, in *Foro Amm.*, 2017, 2101; T.A.R. Sicilia, sez. III, Palermo, 20 luglio 2017, n. 1935, in *Dir. & Giust.*, 2017, 26 luglio, con nota di GENOVESE, *Inammissibile la notifica ad indirizzi PEC non risultanti da pubblici registri*. Particolarmente interessante, nella fattispecie e nelle conclusioni, T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 11 giugno 2019, n. 1426, in *Dir. & Giust.*, 2019, 28 giugno, che pur confermando la premessa cui aderisce la giurisprudenza richiamata in questa nota, anche del medesimo Ufficio Giudiziario, ha affermato che «il contegno omissivo serbato dall'Amministrazione rispetto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC sancito dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, pur non precludendo radicalmente la notifica dell'atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifica il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telemizzazione delle comunicazioni funge da fattore

Talvolta, la giurisprudenza ha qualificato come un errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, la notifica alla P.A. presso un indirizzo risultante dall'IPA, in caso di omissione, da parte della P.A., della comunicazione di un indirizzo PEC da inserire nell'elenco del Ministero della Giustizia⁴⁹. In particolare, in una sentenza⁵⁰ il Consiglio di Stato, pur escludendo ogni forma di equipollenza, ai fini della validità delle notifiche telematiche, tra indirizzi elettronici mutuati dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e indirizzi PEC risultanti dal registro IPA o indicati nei siti dell'amministrazione, ha ritenuto che il riconoscimento dell'errore scusabile⁵¹ sia giustificato dall'oscillazione giurisprudenziale sul punto⁵².

trainante», dunque ha ritenuto fondata, attraverso peculiari evoluzioni processuali, l'istanza collettiva, formulata da associazioni di avvocati e singoli avvocati amministrativisti, di accertamento dell'inottemperanza del Comune di Catania rispetto all'obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un indirizzo PEC da inserire nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, nonché di condanna dell'amministrazione inadempiente a provvedere; v. anche, per un'analogha condanna di una Azienda Ospedaliera: T.A.R. Calabria, sez. I, Catanzaro, 15 aprile 2020, n. 585, in *Altalex.com*, 2020, 29 aprile, con nota di BIANCHINI, *Azienda Ospedaliera condannata a comunicare PEC per notifica atti giudiziari*.

⁴⁹ Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 12 aprile 2018, n. 216, in *Foro Amm.*, 2018, 655; ed in *Dir. & Giust.*, 2018, 16 aprile, con nota di COTICELLI, *Processo amministrativo, PEC e rimessione in termini: il CGARS striglia la Pubblica Amministrazione*; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 12 aprile 2018, n. 217 (s.m.), in *Foro it.*, 2018, III, 414, con nota di CAVALIERI.

⁵⁰ Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170, in *Dir. & Giust.*, 2019, 25 ottobre. Da segnalare per la chiave interpretativa adottata, anche se riferito al deposito telematico presso un indirizzo errato, il principio affermato da Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, in *Foro it.*, 2019, III, 226, per il quale «posto che l'evoluzione tecnologica non può risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale, qualora le difformità negli adempimenti processuali non siano accompagnate da alcun pregiudizio per il diritto di difesa delle controparti e per l'attività del giudice, va accolta l'istanza di rimessione in termini di chi abbia effettuato il deposito dell'appello ex art. 136, comma 2, cod. proc. amm., presso un indirizzo Pec del segretariato generale del Consiglio di Stato o diverso da quello deputato al ricevimento dei ricorsi, ma indicato nell'elenco pubblico degli indirizzi Pec abilitati, ex art. 16, comma 2, e 16 ter d.l. n. 179/2012, presso il ministero della giustizia, tenuto conto del fatto che nessun riscontro dell'errore è stato dato all'appellante, il quale ne è stato reso edotto soltanto a seguito di richiesta diretta agli uffici della sezione decidente».

⁵¹ V. ZALLOCCO, *Sulla scusabilità dell'errore in caso di notifica del ricorso alla pubblica Amministrazione a mezzo PEC presso l'indirizzo contenuto nel "Registro IPA"*, in *Foro Amm.*, 2018, 361; e PATRISSO, *Ammissibile la rimessione in termini in caso di notifica un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2/2018.

⁵² Così, in precedenza, anche T.A.R. Campania, sez. VIII, Napoli, 15 marzo

In termini opposti rispetto all'inesistenza⁵³, si è spesso affermata la piena validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC estratto dall'IPA, soprattutto quando la P.A. destinataria sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia, in particolare «perché l'amministrazione, secondo i canoni di autoreponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte del suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche»⁵⁴.

In relazione alla notifica telematica diretta ad una P.A. – e non all'Avvocatura, per cui, come si vedrà subito, questa è la soluzione prevalente – resta isolata una pronunzia per la quale la notifica di un ricorso ad un indirizzo PEC della P.A., non ancora inserito nell'elenco

2018, n. 1653, in *Ilprocessotelematico.it*, 2018, 5 aprile, con nota di CUNDARI, *Il principio di autoreponsabilità della PA nell'ambito della notifica PEC di un atto processuale*; ed in *Dir. & Giust.*, 2018, 28 marzo: il provvedimento, come quelli indicati subito *infra* che ritengono pienamente valida questa notifica, sottolinea che la P.A. non può trarre benefici in termini processuali dalla mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia, alla luce dei canoni di autoreponsabilità e di lealtà di comportamento.

⁵³ Si noti come, sulla questione analoga della validità della notifica telematica effettuata nel processo amministrativo, prima dell'adozione delle regole tecniche del PAT, in giurisprudenza si fossero delineate le medesime, contrapposte, linee interpretative formatesi sul tema qui in esame nel testo, ad esclusione della rimessione in termini: v. *supra* nota 36, cui *adde*, per un quadro complessivo sul tema specifico: DE LEONARDIS, *La notificazione diretta del ricorso giurisdizionale via posta elettronica certificata (pec) tra autonomia ed eteroreferenzialità del processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, 432.

⁵⁴ Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379, in *DeJure*; Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7026, in *Foro it.*, 2019, III, 225; in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 28 gennaio, con nota di BARBUJANI, *L'IndicePA è utilizzabile per la notifica PEC nel PAT?*; ed in *Dir. & Giust.*, 2019, 16 gennaio; T.A.R. Puglia, sez. I, Bari, 5 luglio 2018, n. 1008, in *Lamministrativista.it*, 2018, 6 luglio; Trib. Milano, sez. V, 8 dicembre 2016, n. 33200, in *Ilprocessotelematico.it*, 2017, 16 novembre, con nota di CALORIO, VITRANI, *Valida la notifica ad un Ministero a prescindere dal pubblico elenco dal quale è stato estratto l'indirizzo PEC*, provvedimento che, pur riferito nella fattispecie ad una notifica telematica all'Avvocatura, afferma in generale l'indifferenza dell'elenco pubblico dal quale estrarre la PEC per una valida notifica alle PP.AA.

gestito dal Ministero della Giustizia, è nulla ed è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione destinataria⁵⁵.

La sporadicità di questa soluzione, rispetto a quelle delineate immediatamente prima, a ben vedere stride clamorosamente con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (anche a sezioni unite) sulle notifiche telematiche in senso ampio, per la quale l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale e, più in generale, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, *ex art.* 156 c.p.c., comma 3⁵⁶; ma l'incoerenza risulta maggiormente evidente, se si considerano i principi affermati dalle Sezioni Unite⁵⁷, ancor più a monte, sulla notifica cartacea, secondo i quali il luogo in cui questa viene eseguita «non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice *ex*

⁵⁵ T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, Trieste, 7 gennaio 2019, n. 4, in *Foro Amm.*, 2019, 114.

⁵⁶ Così Cass., sez. III, 12 maggio 2020, n. 8815, in *Ilprocessocivile.it*, 2020, 1° settembre, con nota di CAPRIO, *Vale il principio del raggiungimento dello scopo anche per le notifiche a mezzo PEC*; che richiama la conforme Cass., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620, in *Dir. & Giust.*, 2018, 1° ottobre; ed in *Ilprocessotelematico.it*, 2018, 13 dicembre, con nota di GARGANO; inoltre hanno affermato, in generale, il principio: in primo luogo Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in *GiustiziaCivile.com*, 2016, 24 agosto; in *Ilgiuslavorista.it*, 2016, 4 maggio; in *Ilprocessotelematico.it*, 2016, 18 maggio, con nota di NARDELLI; ed in *Dir. & Giust.*, 2016, 28 settembre; poi Cass., sez. I, 31 agosto 2017, n. 20625, *ivi*, 2017, 1° settembre, con nota di TARANTINO; Cass., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19078, *ivi*, 2018, 19 luglio; e Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24568, in *Sentenze.laleggepertutti.it*.

⁵⁷ Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, in *Dir. & Giust.*, 2016, 22 luglio; in *Ilprocessocivile.it*, 2016, 27 luglio; in *Ilgiuslavorista.it*, 2016, 14 settembre; in *Iltributario.it*, 2016, 29 settembre, con nota di GINEX, *Sanabile la notifica del ricorso per Cassazione al difensore domiciliatario di primo grado*; in *Guida al dir.*, 2016, 47, 70; ed *ivi*, 2016, 38, 56 (s.m.), con nota di FINOCCHIARO.

art. 291 c.p.c.», mentre «l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità», elementi costitutivi che «consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

La linea interpretativa della nullità sanabile è maggiormente seguita, per non dire uniforme, nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze delle notifiche effettuate ad un indirizzo PEC errato dell'Avvocatura dello Stato.

L'indirizzo PEC dell'Avvocatura contenuto nel ReGIndE è considerato come l'unico destinato ai flussi del processo telematico e in particolare alle notificazioni telematiche, sia dell'ufficiale giudiziario *ex art. 149 bis c.p.c.*, che dell'avvocato *ex L. 53 del 1994*; la notifica telematica effettuata presso la PEC non contenuta nel ReGIndE, ma deputata alle comunicazioni istituzionali⁵⁸, o ancora presso altri indirizzi PEC intestati all'Avvocatura dello Stato e per essa disponibili presso ciascuna sede⁵⁹, ma destinati ad usi diversi dal processo telematico.

⁵⁸ Cass., sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30611, reperibile per esteso in *Sentenze.laleggepertutti.it*, riferita alla rinnovazione della notifica nulla dell'atto d'appello; Cass., sez. II, 9 maggio 2018, n. 11154, in *DeJure*, per la quale, in un procedimento di equa ripartizione *ex Legge c.d. Pinto*, l'opposizione del Ministero sana la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo; v. anche Cass., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14523, in *Dir. & Giust.*, 2017, 12 giugno.

⁵⁹ Cass., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24110, in *Dir. & Giust.*, 2019, 30 settembre; ed in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 18 novembre, con nota di VITRANI; conforme a Cass., sez. VI, 11 maggio 2018, n. 11574, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 1298; in *Dir. & Giust.*, 2018, 14 maggio; Cass., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 287, in *Ilprocessotelemati-*

tico, è considerata nulla e non, da un lato, inesistente o, dall'altro, meramente irregolare⁶⁰; la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, che quando si tratta di un atto introduttivo si ha con la costituzione dell'amministrazione destinataria⁶¹, oppure, anche in difetto del raggiungimento dello scopo, resta sanata, sempre con efficacia *ex tunc*, con il rispetto dell'ordine di rinnovazione, che deve essere disposto dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

In alcune pronunzie la Suprema Corte ha specificato che l'erronea individuazione dell'indirizzo telematico dell'Avvocatura, in uno diverso da quello contenuto nel ReGIndE, non giustifica di per sé la rimessione in termini per la notificazione, che può essere disposta solo «ove l'esito negativo del processo notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte notificante deve offrire una puntuale e rigorosa dimostrazione»⁶², contrapponendosi alla giurisprudenza di merito che ha concesso la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo, in un caso in cui il sito internet

co.it, 2019, 14 febbraio, con nota di CALORIO; in *Dir. & Giust.*, 2019, 10 gennaio; ed in *Guida al dir.*, 2019, 19, 63, riferita ad una notifica effettuata presso la PEC destinata alla corrispondenza istituzionale dell'Avvocatura Distrettuale, diversa da quella dell'Avvocatura dello Stato istituita per il processo telematico; v. anche Cass., sez. VI, 27 giugno 2019, n. 17346, in *Dir. & Giust.*, 2019, 28 giugno, riferita al tema anche se dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di specificità.

⁶⁰ Per la già richiamata Trib. Milano, sez. V, 8 dicembre 2016, n. 33200, non rileva, per la validità della notifica telematica, da quale elenco sia stato estratto l'indirizzo dell'Avvocatura (ReGIndE, registro PP.AA., *ex art.* 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, o Registro IPA).

⁶¹ Secondo T.A.R. Campania, sez. VII, Napoli, 6 luglio 2020, n. 2895, in *DeJure*, «anche se la parte ricorrente non è stata in grado di documentare che le ricevute di avvenuta consegna della notifica effettuata a mezzo PEC al Ministero della Giustizia, al domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, contenevano effettivamente copia del ricorso per l'esecuzione del giudicato, la relativa nullità della notifica resta sanata dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata».

⁶² Così Cass., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 287, cit., la quale specifica che non integra errore incolpevole e giustificabile la circostanza - meramente allegata - che in altri processi l'Avvocatura si fosse costituita nonostante la notificazione eseguita presso il medesimo indirizzo telematico, diverso da quello istituito per il processo telematico; Cass., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24110, cit., in motivazione, sulla mancata concessione della rimessione in termini, osserva che «nel caso in esame, il giudice d'appello ha osservato che l'agevole reperibilità del corretto indirizzo pec dell'Avvocatura dello Stato rendeva irrimediabile l'inosservanza del termine assegnato» per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, dichiarato di conseguenza inammissibile; v. anche Cass., sez. VI, 11 maggio 2018, n. 11574, cit.

dell'Avvocatura dello Stato indicava come indirizzo PEC quello utilizzato dal ricorrente, senza precisare che fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari⁶³, ed in uno in cui l'indirizzo adoperato, oltre che dal sito dell'Avvocatura, risultava da sentenze relative a giudizi nei quali l'Avvocatura si era ritualmente costituita⁶⁴.

Tuttavia, se la conclusione sulla individuazione della patologia conseguente alla errata scelta della PEC dell'Avvocatura è, come vedremo, condivisibile, le premesse dei provvedimenti della Suprema Corte appena descritti denotano mancanza di chiarezza sulle disposizioni normative di riferimento e, soprattutto, sugli elenchi pubblici dai quali estrarre la PEC dell'Avvocatura destinataria, per una valida notifica telematica. Ma soprattutto, nel medesimo solco la Corte di cassazione ha affermato un principio molto opinabile, probabilmente frutto di una indebita sovrapposizione tra domicilio digitale della singola P.A., dell'Avvocatura e degli avvocati, per così dire, privati, che rischia di generare, anzi ha generato⁶⁵, confusione in termini di nomifilachia sul tema, più generale, dei domicili digitali di destinazione delle notifiche telematiche: mi riferisco in particolare alla pronunzia della Suprema Corte⁶⁶, che ha ritenuto la notificazione della sentenza

⁶³ T.A.R. Molise, sez. I, Campobasso, 13 novembre 2017, n. 420, in *Ilprocessotelematico.it*, 2018, 19 febbraio, con nota di PATRISSE, *Ammissibile la rimessione in termini in caso di notifica a un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE*; in *Guida al dir.*, 2017, 49-50, 98; ed in *Dir. & Giust.*, 2017, 23 novembre.

⁶⁴ T.A.R. Molise, sez. I, Campobasso, 22 giugno 2018, n. 417, in *Foro amm.*, 2017, 2336.

⁶⁵ Come evidenzia la vicenda, generata dal richiamo come *obiter dictum* del principio che si sta per esporre, della correzione d'ufficio a norma del secondo inciso dell'art. 391 *bis*, primo comma, c.p.c., di Cass., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24110, in *Ilprocessocivile.it*, 2019, 20 novembre, con nota di VITRANI, effettuata da Cass., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 18 novembre, con nota di VITRANI; ed in *Dir. & Giust.*, 2019, 30 settembre.

⁶⁶ Cass., sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709, in *Dir. & Giust.*, 2019, 11 febbraio, con nota di TARANTINO; in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 7 marzo, con nota di VITRANI; in *Ilprocessocivile.it*, 2019, 3 aprile, con nota di MATTEINI CHIARI, *Notificazione telematica all'Avvocatura dello Stato all'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali*; ed in *Guida al dir.*, 2019, 30, 41, fortunatamente rimasta isolata, ma v. nota che precede e la conforme Trib. Cosenza, 1° marzo 2019, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 7 marzo, con nota contraria di TESTA. Estremamente critica, sul provvedimento: BRUNELLI, *Gli indirizzi virtuali qualificati*, cit., 1039 ss., par. 4, come gli altri commentatori, tra i quali, oltre a quelli già citati: REALE, *La Cassazione non qualifica INI PEC pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994*, in *Quotidiano Giuridico*,

impugnata presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato, diverso da quello inserito nel ReGIndE, ma pubblicato nell'INI-PEC⁶⁷, inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sulla base del principio di diritto, enunciato espressamente e con generico riferimento ad ogni tipo di difensore, per il quale «il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 *sexies*... corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)»: un principio insostenibile per le notifiche destinate all'Avvocatura, ma tanto più per quelle inviate ai difensori privati, che con un colpo di spugna cancella, inspiegabilmente, la norma dell'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012, che include espressamente l'INI-PEC tra gli elenchi pubblici presso i quali reperire indirizzi elettronici per effettuare valide notifiche telematiche.

2019, 28 febbraio; ID., *INI-PEC: il CNF chiede l'intervento del Primo Presidente della Cassazione dopo la sentenza 3709/2019*, *ivi*, 2019, 12 marzo; ID., *Notifiche in proprio: la Cassazione non qualifica INI PEC pubblico elenco valido*, in *Altalex.com*, 2019, 15 marzo; VITRANI, *I pubblici registri utilizzabili per la notifica telematica: la Cass. n. 3709/2019 e i profili problematici*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019, 7 marzo; MURADORE, *Pubblici Elenchi e Pubbliche Amministrazioni: un commento alla sentenza 3709/2019 Cassazione*, in *Processociviletelematico.it*, 2019, 8 marzo; ZULBERTI, *La nullità della notificazione ad indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro INI-PEC: un abbaglio della Suprema Corte?*, in *Ildirittodegliaffari.it*, 2019, 25 marzo.

⁶⁷ Da segnalare che, con una nota ufficiale del 5 marzo 2019, in *Quotidiano Giuridico*, 2019, 12 marzo, il Presidente del CNF ha evidenziato come la sentenza contenga un errore materiale, ove sostiene la nullità delle notifiche effettuate ad un indirizzo estratto dall'INI-PEC, e che probabilmente la Cassazione intendesse riferirsi all'IPA, esprimendo al Primo Presidente della Corte di cassazione la sua preoccupazione per le possibili ricadute negative della decisione in tema di notifiche telematiche e auspicando interventi idonei ad evitarle.

6. *Linee interpretative maturate in tema di processo telematico e necessità di ricostruzione del background normativo di riferimento.*

L'esame della giurisprudenza sul domicilio digitale processuale delle PP.AA. permette di riscontrare, anche su questo tema specifico, le medesime tendenze interpretative, talvolta frutto di visioni aprioristiche, quasi sempre delineatesi sui diversi problemi applicativi della digitalizzazione delle modalità di svolgimento del processo.

Infatti, nei primi anni di diritto vivente del processo telematico, a fronte di una linea esegetica che si colloca nel giusto punto di equilibrio, si individuano due tendenze diametralmente opposte e ambedue criticabili: da un lato, una sorta di chiusura culturale alla digitalizzazione che porta alla disapplicazione di norme positive che l'hanno introdotta e sviluppata e al tradimento delle sue funzioni⁶⁸; dall'altro, un eccesso di *favor* per la telematizzazione, che rischia di comprimere esigenze sovrastanti rispetto a quelle con essa perseguite.

La indiscutibile utilità, anche pubblica, della telematizzazione (non solo) del processo e la radicale propensione legislativa al suo sviluppo – realizzata, ancora *in itinere* e sempre più necessaria, che ben si esprime nel principio *digital first* – devono indurre l'interprete a preferire, laddove la disciplina sia dubbia, soluzioni esegetiche che ne garantiscano e favoriscano la più ampia ed efficace utilizzazione e tanto più ad evitare, invece, quelle che la escludano *contra legem*.

Tuttavia, il processo c.d. telematico non può prescindere dai principi processuali generali, che garantiscono la realizzazione dei diritti fondamentali rispetto ai quali è esso stesso funzionale: il diritto di azione ed il diritto di difesa, che siano effettivi e non meramente nominali.

Dunque, lo strumento della digitalizzazione del processo va favorito dall'interprete delle norme sul rito solo finché realizza questi diritti, mentre deve regredire quando finisce per comprimerli, o addirittura per escluderli.

In particolare, non bisogna dimenticare che, a monte delle dispo-

⁶⁸ Sembra da inquadrarsi in questa tendenza: C. Cost., 3 luglio 2019, s.n., in *Foro it.*, 2020, I, 1510, che in un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, ha ritenuto ammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, solo ove la notificazione effettuata via PEC, che considera non applicabile nel giudizio di costituzionalità, sia stata tempestivamente effettuata anche a mezzo ufficiale giudiziario.

sizioni specifiche sulla formazione e sulla trasmissione digitale degli atti processuali, per verificarne le eventuali patologie occorre sempre, in primo luogo, considerare il principio più ampio per il quale, anche in presenza di violazione di regole processuali, il processo deve tendere, per quanto possibile, alla decisione nel merito, che è il suo vero obiettivo, piuttosto che chiudersi con una decisione meramente processuale, che non risolve la controversia e costituisce una sconfitta ed una diseconomia per la giurisdizione; principio riconosciuto diffusamente, anche se non esplicitamente, nel nostro sistema legislativo processuale⁶⁹ e costantemente richiamato, come criterio guida nell'interpretazione nomofilattica di norme processuali, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che lo sviluppa costantemente fino all'affermazione del principio, che in qualche modo ne costituisce un corollario, per il quale se viene dedotto un vizio procedimentale, occorre verificare che chi lo ha rilevato abbia prospettato anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Tornando al tema specifico, la giurisprudenza esaminata si è spesso, ed in ambedue i sensi, rivelata carente dell'equilibrio del quale si è appena denunciata la necessità, finendo per attribuire a situazioni analoghe, o addirittura identiche, soluzioni diverse o a situazioni differenti, soluzioni analoghe, talvolta anche a causa di una visione parziale delle norme di riferimento, su un tema trasversale quale quello della trasmissione degli atti.

Per offrire soluzioni sistematicamente univoche e non contraddittorie o incoerenti, oltre che illegittime, è necessaria, allora, una visione schematica d'assieme del quadro normativo, ad integrazione di quello già delineato sui domicili digitali ed i loro elenchi pubblici, relativo alle conseguenze dei vizi delle notificazioni, nell'ambito della quale vanno delineate le norme di carattere generale e quelle speciali, eventualmente derogatorie delle prime, riferite alle notifiche telematiche, o a singoli processi, o a specifici atti.

In primo luogo, la disposizione generale di riferimento è quella

⁶⁹ In particolare, attraverso i tanti meccanismi di sanatoria dei vizi processuali: si pensi, a titolo esemplificativo e tra le tante altre disposizioni, oltre che agli artt. 156 ss. c.p.c., alla specifica nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164 c.p.c., al mutamento del rito *ex* artt. 426 e 427 c.p.c. e alla *translatio iudicii* a seguito di dichiarazione di incompetenza o di difetto di giurisdizione.

dell'art. 160 c.p.c., per la quale la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni sulla persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data. Il medesimo art. 160 fa espressamente salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 sulla dichiarabilità e sul rilievo della nullità degli atti processuali; dunque, anche per le notifiche⁷⁰:

a) le nullità per inosservanza delle forme possono essere comminate soltanto dalla legge e, dunque, sono tassative;

b) comunque, la nullità può essere dichiarata se l'atto è privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo;

c) in ogni caso, e soprattutto, la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo;

d) la nullità, di regola, può essere dichiarata solo su istanza di parte; in particolare, solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito mancante nell'atto, ma non da quella che l'ha causata o vi ha rinunciato anche tacitamente;

e) quando è eccezionale solo su istanza di parte, il termine per il rilievo della nullità, scaduto il quale il vizio non rilevato si sana, è la prima istanza o difesa successiva all'atto o alla sua conoscenza;

f) solo nelle ipotesi in cui lo prevede la legge, la nullità può essere pronunciata d'ufficio.

Comunque, va considerato che per l'art. 162 c.p.c. il giudice che dichiara la nullità, quando è possibile, deve disporre la rinnovazione degli atti cui essa si estende; e in particolare che, secondo l'art. 291 c.p.c., va disposta la rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione, non sanata dalla costituzione del convenuto, e la rinnovazione entro il termine perentorio sana la nullità con efficacia retroattiva.

Le norme generali di principio del c.p.c. sulla nullità degli atti e, in particolare, anche delle notificazioni, sono state mutate per il giudizio contabile, sostanzialmente identiche, agli artt. 44 ss. del codice di giustizia contabile; e l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. anche nei giudizi davanti ai giudici contabili è espressamente prevista dall'art. 46, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69⁷¹.

⁷⁰ Nel senso che «gli aspetti patologici della notificazione telematica, anche quando riferibili a violazioni di regole tecniche, possono quindi essere curati facendo applicazione dell'art. 156 c.p.c.»: BRUNELLI, *Contributo allo studio della notificazione telematica*, cit., par. 4.

⁷¹ Che in origine faceva riferimento anche ai giudizi dinanzi ai giudici ammini-

In difetto di disposizioni speciali derogatorie, i principi generali degli artt. 156 ss. c.p.c. sono applicabili anche nel processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno del primo comma dell'art. 39 c.p.a.⁷², per il cui secondo comma, peraltro, come visto «le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile».

Sulla notificazione dell'atto introduttivo, l'art. 44 c.p.a., al comma 3, dispone che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, ma la Consulta l'ha dichiarato incostituzionale⁷³, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,» e quindi nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana la nullità del ricorso con questa salvezza, sostanzialmente escludeva la retroattività della sanatoria derivante dalla costituzione della parte resistente, che deve pertanto considerarsi *ex tunc* e non *ex nunc*. Al comma 4, l'art. 44 dispone inoltre che quando «sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla» e che la rinnovazione impedisce ogni decadenza: la Corte costituzionale⁷⁴, invece, ha dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui prevede che il giudice, solo se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al

strativi: riferimento che è stato cassato a seguito dell'introduzione della disciplina speciale, su cui subito *infra*, del c.p.a.

⁷² V. SASSANI, *Commento art. 39*, in *Codice del processo amministrativo*, a cura di CARINGELLA-PROTTO, IV ed., Roma, 2015, 488 ss.; e, più nello specifico sulle notifiche telematiche: DE LEONARDIS, *La notificazione diretta del ricorso giurisdizionale*, cit., par. 5.

⁷³ Corte cost., 26 giugno 2018, n. 132, in *Foro it.*, 2019, I, 1945; in *Il caso.it*, 2018; ed in *Quotidiano Giuridico*, 2018, 4 luglio, con nota di TRAPUZZANO, *Nullità della notifica del ricorso: illegittima la sanatoria ex nunc nel caso di costituzione dell'intimato*: per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarle con le disposizioni del c.p.c., in quanto espressive di principi generali.

⁷⁴ Corte cost., 31 gennaio 2014, n. 18, in *Foro it.*, 2014, I, 1028; in *Il caso.it*, 2014, 4 febbraio, con nota di SALVATO, *Nullità della notificazione del ricorso e presupposti della rinnovazione*; ed in *Giornale dir. amm.*, 2014, 523.

notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, così confermando che la rinnovazione, a differenza di quanto disposto dall'art. 291 c.p.c., non va disposta automaticamente, ma solo se la nullità della notificazione non è imputabile al ricorrente. Infine, per il comma 4 *bis* la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio, ma resta ferma la previsione dell'art. 39, comma 2, appena richiamata, per la quale alle notificazioni si applica la disciplina del c.p.c. e delle leggi speciali. Da ricordare inoltre, viste l'applicazione in diverse pronunzie giurisprudenziali esaminate, la disposizione sull'errore scusabile dell'art. 37 c.p.a., per il quale «il giudice può disporre, anche d'ufficio, la remissione in termini per errore scusabile», ma solo «in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto».

Anche nel processo tributario, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 546 del 1992 effettua il rinvio esterno alle norme del c.p.c., per quanto non disposto dal decreto ed in quanto compatibili. Circa le norme particolari, oltre alle disposizioni già descritte dell'art. 16 *bis* sul c.d. P.T.T., vanno richiamati l'art. 16, comma 2, per il quale le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall'art. 17 sul luogo di destinazione delle notificazioni cartacee, e l'art. 20, comma 1, per il quale il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 16. Da tanto si desume l'applicabilità delle disposizioni generali del c.p.c. sulla nullità delle notificazioni, nonché dell'art. 291 c.p.c. sulla nullità della notifica dell'atto introduttivo.

L'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nel disporre che tutte le citazioni, i ricorsi ed altri atti introduttivi di giudizi devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa e che ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, prevede anche che le notifiche «devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio»; peraltro, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sulla nullità, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di notificazione⁷⁵.

⁷⁵ Corte cost., 8 luglio 1967, n. 97, in *Pluris*: per violazione dell'art. 3 Cost., determinata dalla mancata applicazione, nei soli processi in cui è parte una P.A., del

Infine, la disposizione generale sulla nullità delle notifiche telematiche eseguite dagli avvocati a mezzo PEC è l'art. 11 L. 53 del 1994, per il quale sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi e non sono osservate le disposizioni della medesima legge e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

7. Le patologie derivanti dalla individuazione del domicilio digitale processuale della P.A. ancora possibili e le relative conseguenze.

Posto anche il quadro normativo, in conclusione è possibile individuare i punti fermi, comuni alle diverse giurisdizioni, sui vizi delle notificazioni telematiche alle PP.AA. ed all'Avvocatura, dovuti alla scelta errata della PEC di destinazione.

L'inesistenza della notificazione, intendendosi come tale un vizio non sanabile che impedisce anche la rinnovazione, è astrattamente ipotizzabile solo nell'ipotesi di notifica ad un indirizzo PEC del tutto estraneo alla P.A. o all'Avvocatura destinataria, in altre parole quando la notifica, come visto essere affermato dalle sezioni unite per le notifiche cartacee, è stata in concreto omessa ed è dunque materialmente, ancor prima che giuridicamente, inesistente⁷⁶.

Tuttavia, la scelta di una PEC non indicata nei pubblici elenchi dai quali il notificante deve estrarla per una notifica valida, non può considerarsi una mera irregolarità priva di effetti⁷⁷, perché la legge sanziona espressamente questo vizio con la nullità della notificazione⁷⁸, che peraltro può essere rilevata anche d'ufficio e dunque non è sanata dal mancato rilievo tempestivo della parte interessata.

principio di sanatoria della nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.

⁷⁶ In generale sulle patologie delle comunicazioni e notificazioni telematiche, in senso analogo: BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 328 ss.

⁷⁷ Secondo RUFFINI, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 987 ss., non deve considerarsi sempre nulla la notifica telematica effettuata ad una PEC diversa da quella risultante dai pubblici elenchi, ma indicata dal difensore nell'atto processuale, dovendosi distinguere tra l'ipotesi in cui si sia meramente indicato l'indirizzo, nella quale si configura comunque la nullità, e quella in cui si sia eletto domicilio digitale presso quell'indirizzo PEC, oppure si sia espressamente richiesto di ricevere lì le comunicazioni e notificazioni, nella quale la notifica è pienamente valida.

⁷⁸ Così PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit., 383 ss. e 431 ss.

In definitiva, la notificazione telematica ad un indirizzo PEC della P.A. o dell'Avvocatura, non estratto dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 *ter* D.L. 179 del 2012, per gli avvocati, e anche da quelli comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali giudiziari e le cancellerie, ma comunque imputabile al soggetto destinatario, è nulla, ma resta sanata dal raggiungimento dello scopo. Anche ove lo scopo non sia raggiunto, il giudice deve disporre, se possibile, la rinnovazione della notificazione. In particolare, va disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, con efficacia retroattiva, ove la nullità non sia stata già sanata dalla costituzione del convenuto: il termine per questa rinnovazione deve essere concesso automaticamente nel giudizio civile ed in quelli contabile e tributario, mentre nel processo amministrativo solo se il giudice ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante⁷⁹.

Il regime della nullità appena descritto, dunque, caratterizza tutti i vizi delle notificazioni telematiche dovuti alla scelta errata dell'indirizzo elettronico certificato della P.A. destinataria, alla quale la PEC scelta è comunque imputabile, che sono ancora possibili dopo il descritto intervento legislativo del 2020:

- ove la P.A. abbia indicato una PEC per la pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, ma la notificazione venga effettuata direttamente al diverso domicilio digitale estratto dall'IPA, che invece il novellato art. 16 *ter* considera valido solo *de residuo*, in caso di mancata indicazione della PEC al Ministero della Giustizia;

- quando nell'IPA risultino indicati, per la stessa P.A., più domicilia digitali, ma la notificazione è effettuata ad una PEC secondaria, pure risultante dal medesimo elenco, invece che all'indirizzo indicato come primario, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente della P.A. destinataria;

- nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle PP.AA., ma la notificazione non è eseguita all'indirizzo PEC espressamente indicato nell'IPA per detti organi o articolazioni, ma presso un altro estratto dall'IPA;

⁷⁹ In proposito: SQUAZZONI, *Sulla supposta incompatibilità tra struttura del processo amministrativo e obbligo di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso affetta da nullità*, in *Dir. proc. amm.*, 2014, 1301.

- nell'ipotesi analoga in cui l'Amministrazione abbia indicato al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica, ove sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale, ma sussistendo tale obbligo o autonoma capacità o legittimazione, la notifica venga diretta ad un indirizzo elettronico diverso da quello dello specifico organo o articolazione, pur risultante dal medesimo elenco;

- nel caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, ove la P.A. abbia comunicato ulteriori indirizzi PEC, riportati nella speciale sezione dell'elenco dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio, e l'atto non è indirizzato a tale domicilio digitale eletto, ma a quello processuale generale, comunque indicato nell'elenco;

- infine, anche nel caso residuale in cui la notifica venga destinata ad una PEC non contenuta in alcun elenco pubblico di domicili digitali, ma sia comunque ascrivibile alla P.A. destinataria, ad esempio perché risultante dal suo sito istituzionale oppure perché indicata dalla medesima P.A. in un atto del processo o utilizzata nella corrispondenza extraprocessuale.

Si è visto che gli indirizzi PEC dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici di avvocatura interni delle altre PP.AA. e di quelli degli Enti quale l'INPS, anche dei singoli avvocati e funzionari «appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti», sono inseriti e reperibili sia nell'IPA che nel ReGIndE, ma anche, ove comunicati a tal fine, nell'elenco dell'art. 16, comma 12, D.L. 179 del 2012: è opportuno chiarire che, alla luce dell'art. 16 *ter* riformato, sono pienamente valide le notificazioni degli avvocati indirizzate a questi soggetti presso la PEC estratta da questi due ultimi elenchi, mentre quelle effettuate ad un domicilio digitale ricavato dall'IPA, sono valide solo nella remota ipotesi in cui l'indirizzo non sia affatto pubblicato sia nel ReGIndE, che nell'elenco delle PEC delle P.A. gestito dal Ministero della Giustizia; diversamente, anche questa notifica è affetta da nullità.

Quanto alle notifiche all'Avvocatura dello Stato, come domicilia-

taria *ex lege* delle Amministrazioni dello Stato, alle ipotesi patologiche appena descritte, ove verificabili in concreto, si aggiungono quelle specifiche desumibili dalla disciplina dell'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611:

- in primo luogo, l'eventuale notifica telematica diretta alla PEC dell'Amministrazione dello Stato, di un atto che si sarebbe dovuto notificare, telematicamente o analogicamente, all'Avvocatura domiciliataria *ex lege*⁸⁰;

- ancora, la notifica di citazioni, ricorsi ed altri atti introduttivi di giudizi, ad una PEC che sia dell'Avvocatura dello Stato, ma diversa da quella dell'ufficio nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa⁸¹;

- infine, la notificazione di ogni altro atto giudiziale e della sentenza, presso un domicilio digitale dell'Avvocatura dello Stato, diverso da quello dell'ufficio nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Anche in queste ipotesi, la notifica deve considerarsi nulla, e non inesistente, ma passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

⁸⁰ T.A.R. Lazio, sez. I, Roma, 16 novembre 2018, n. 11082, in *DeJure*, ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato all'indirizzo PEC del Ministero dell'Interno e non a quello dell'Avvocatura dello Stato, evidentemente considerandola inesistente.

⁸¹ T.A.R. Toscana, sez. I, Firenze, 3 aprile 2019, n. 494, in *DeJure*, ha ritenuto inammissibile il ricorso in riassunzione, notificato via PEC al Ministero della difesa presso l'Avvocatura generale dello Stato, e non all'Avvocatura distrettuale territorialmente competente per il giudizio di riassunzione, non ritenendo possibile neanche la concessione di un termine per la rinotificazione del ricorso *ex art. 44, co. 3, c.p.a.*

